

+390412791374

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

SVSA

Data 13 DIC. 2012 Protocollo N° 567182 Class: E. 760.20.10 Prat. Fasc. Allegati N° 2 pagg.

Oggetto:

Blue Tongue - accordo interregionale per la movimentazione di animali sensibili dalla Sicilia.

TRASMESSO A MEZZO FAX

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asi4_vi"	
13 DIC. 2012	
N.	h 5071
Tit.	7 cl. 6

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Responsabile del Servizio Veterinario
della Regione Sicilia

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e
del Farmaco Veterinario
Ufficio III

Alle Associazioni di Categoria

Allo Staff Direzione Sanitaria IZS Venezia

LORO SEDI

Si trasmette in allegato l'accordo tra la Regione Sicilia e la Regione del Veneto ai fini delle movimentazioni di animali sensibili alla Blue tongue.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria
Dr. Giorgio Cester

MB/lf

Servizio: Igiene Nutrizione Acque e specie animali	Dirigente: Dr. Michele Brichese	Tel. 041/2791330	Fax: 041/2791330 - 1374
P.O. Igiene allevamenti e produzioni animali	Referente: Dr.ssa Laura Favero	Tel. 041/2791569	
e-mail: laura.favero@regione.veneto.it	e-mail istituzionale: sanita_animale@regione.veneto.it	Sito Web: www.regione.veneto.it	

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374

+390412791374

REGIONI VENETO E SICILIA**Accordo per la movimentazione di animali BT sensibili****I SOTTOSCRITTI RESPONSABILI DEI COMPETENTI SERVIZI VETERINARI REGIONALI**

- Considerati i vincoli alla movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili alla BT previsti dalla vigente normativa di settore, con particolare riferimento agli animali non vaccinati;
- Visto il Reg. 1266/2007 della Commissione, del 26/10/2007, relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla Blu Tongue (BT) e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la nota Ministeriale prot. n. 10317 del 01/06/2009 relativa alla movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale, che prevede la possibilità di definire accordi interregionali finalizzati all'accettazione dei rischi connessi alle movimentazioni di capi provenienti da zone infette;
- Vista la nota Ministeriale prot. n. 5790 del 30/03/2011, relativa alla movimentazione dei capi sensibili ed attività di sorveglianza, che, integrando e modificando parzialmente il contenuto della precedente nota n. 10317 del 01/06/2009, individua l'assenza accertata di circolazione virale quale prerequisito inderogabile per la formulazione degli accordi interregionali;
- Ritenuto di poter concordare su alcune modalità di spostamento di animali provenienti da zone di restrizione nell'ambito delle quali il regolare svolgimento della sorveglianza prevista dal Piano Nazionale ha dimostrato l'assenza di circolazione virale, anche sospetta;

Stipulano il seguente accordo tecnico

Tra le Regioni Veneto e Sicilia è consentita la movimentazione **di animali da vita** sensibili alla BT, provenienti da zone di restrizione nelle quali il regolare svolgimento della sorveglianza prevista dal piano nazionale ha dimostrato l'assenza di circolazione virale, anche sospetta.

CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'ACCORDO

Prerequisito per la movimentazione è che sia garantito il livello minimo di sorveglianza prevista dal Piano nazionale BT, pertanto dovranno essere inviati alla scrivente Unità di Progetto e all'IZS delle Venezie, per le successive valutazioni di competenza, i dati relativi alla sorveglianza sierologica ed entomologica svolta in Regione Sicilia nel corso del 2012; a seguito di tale invio, periodicamente dovranno essere inviati allo scrivente degli aggiornamenti relativi ai citati dati sulla sorveglianza.

Tali movimentazioni saranno autorizzate nel rispetto delle modalità di seguito riportate:

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CAPI

1. I bovini di età superiore ai 90 giorni dovranno essere vaccinati per i sierotipi del virus della Blue tongue **BTV2 e BTV4**;
2. dichiarazione che i bovini non provengono da comuni con circolazione virale in atto;
3. gli animali dovranno essere movimentati in vincolo sanitario con **preavviso di almeno 48 ore** al Servizio Veterinario della Az-ULSS di destinazione;
4. gli animali dovranno essere trattati con insettopellenti prima della partenza, e il trasporto dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione della BT previste dalla vigente normativa;
5. gli animali dovranno essere trasportati direttamente dall'azienda di provenienza all'azienda di destino, senza transitare per stalle di sosta o centri di raccolta;

+390412791374


6. vincolo degli animali nell'azienda di destinazione per almeno 60 giorni, eccetto i casi in cui detti capi vengano inviati direttamente ad un macello.
7. i bovini di età inferiore ai 90 giorni potranno essere movimentati nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 2 - 7.

Il presente accordo sostituisce ogni precedente atto sottoscritto al riguardo e può essere, in qualsiasi momento, modificato, sospeso o revocato da parte della Regione destinataria in caso di sopraggiunti motivi di ordine sanitario che potrebbero modificare l'attuale situazione epidemiologica nei confronti della malattia.

Data, 12/12/12

Per la REGIONE DEL VENETO

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria
Dr. Giorgio Cester



Per la REGIONE SICILIA

Il Dirigente del servizio 9
Dr. Pietro Schiombori

